MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO-LEGGE 3 GENNAIO 1987, N. 2, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 MARZO 1987, N. 65, CONCERNENTE MISURE URGENTI PER LA COSTRUZIONE O L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, PER LA REALIZZAZIONE O COMPLETAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE DI BASE E PER L'UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO

Art. 6

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38

Per l'anno 1987 e fino al 1996 dallo stanziamento di lire 5.000 milioni annui previsto a parziale copertura degli oneri di ammortamento per mutui decennali da contrarre con l'Istituto per il credito sportivo, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede, con proprio decreto, a trasferire alle province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, le quote di lire 72 milioni e di lire 81 milioni. La restante parte dello stanziamento e' ripartita per l'ammortamento dei mutui contratti dai soggetti pubblici e privati compresi nel programma elaborato antecedentemente alla data del 24 dicembre 1987, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, previa approvazione del Comitato di coordinamento per l'impiantistica sportiva, ed assegnata direttamente all'Istituto per il credito sportivo. L'ammontare dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma riferito all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e' stabilito per l'anno 1987 in lire 428.929 milioni, di cui lire 6.112 milioni e lire 6.906 milioni da riservare, rispettivamente, alle province autonome di Trento e Bolzano. La restante quota di lire 415.911 milioni e' destinata, per lire 192.338 milioni alle finalita' di cui alla citata lettera b), nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, e, per lire 223.533 milioni, alle finalita' di cui alla predetta lettera c). Il Ministro del turismo e dello spettacolo dispone con proprio decreto, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 3, l'approvazione del programma, elaborato antecedentemente alla data del 24 dicembre 1987, di cui alla sopracitata lettera b) e, previo parere conforme del predetto Comitato, l'approvazione del programma elaborato antecedentemente alla data del 24 dicembre 1987, di cui alla sopracitata lettera c).

Versione in vigore dal 4 febbraio 1988, non più in vigore dal 3 aprile 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico
Estremi	Decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-al-decreto-legge-3-gennaio-1987-n-2/art-6-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-38/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico · Art. 6

base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico · Art. 6